

La mora parziale del socio di Srl

di Gianfranco Costa e Alessandro Marcolla

PREMESSA

Come noto, il socio di Srl che in sede di costituzione o aumento di capitale sociale sottoscrive una quota di capitale sociale assume anche l'obbligo di effettuare i relativi versamenti. Tuttavia, nel caso in cui il socio non provveda ad effettuare in tutto o in parte i versamenti sottoscritti, gli amministratori della società, al fine di recuperare le somme spettanti, hanno il dovere di attivare la specifica procedura indicata dall'articolo 2466 del Codice Civile. Nello specifico gli amministratori dovranno procedere:

- a diffidare il socio moroso ad adempiere al versamento nel termine di 30 giorni;
- a vendere la sua quota nel caso in cui il termine di diffida sia decorso inutilmente;
- ad escludere il socio dalla compagine sociale in caso di impossibilità di vendere la sua quota per mancanza di acquirenti.

Recentemente il Consiglio Notarile di Firenze, Pistoia, e Prato con la Massima n. 55/2015 si è pronunciato in merito alle conseguenze derivanti dalla vendita e dall'esclusione del diritto di voto del socio di una Srl, nell'ipotesi in cui il titolare di una partecipazione integralmente liberata sia inadempiente per i versamenti di una ulteriore quota di capitale sociale sottoscritta successivamente (ad esempio in caso di aumento del capitale sociale). Nel caso di specie i Notai si sono espressi, contrariamente a quanto affermato in una precedente Massima¹ dalla Commissione Notarile del Triveneto, a favore dell'applicazione della procedura prevista dall'articolo 2466 del Codice Civile, per la sola quota morosa e non, quindi, anche per la quota interamente liberata. In altri termini, la partecipazione assoggettabile a diffida, a vendita o ad esclusione riguarderà la sola quota di capitale sottoscritta, ma non versata e non anche quella interamente liberata.

Nel proseguo della nostra trattazione, dopo aver brevemente riassunto la disciplina in materia di mora parziale del socio di una Srl, focalizzeremo la nostra attenzione sulle conseguenze derivanti dall'applicazione delle modalità indicate dal Consiglio Notarile di Firenze, Pistoia e Prato, che come già detto segnano un netto contrasto con quanto espresso in precedenza dal Consiglio Notarile del Triveneto.

¹ Si fa riferimento alla Massima n. I.B.25 della Commissione Notarile del Triveneto.

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

**LA SPECIALE PROCEDURA PREVISTA
DALL'ARTICOLO 2466 DEL CODICE CIVILE**

Come stabilito dall'articolo 2466 del Codice Civile *“Se il socio non esegue il conferimento nel termine prescritto, gli amministratori diffidano il socio moroso ad eseguirlo nel termine di trenta giorni.*

Decorso inutilmente questo termine gli amministratori, qualora non ritengano utile promuovere azione per l'esecuzione dei conferimenti dovuti, possono vendere agli altri soci in proporzione alla loro partecipazione la quota del socio moroso. La vendita è effettuata a rischio e pericolo del medesimo per il valore risultante dall'ultimo bilancio approvato. In mancanza di offerte per l'acquisto, se l'atto costitutivo lo consente, la quota è venduta all'incanto.

Se la vendita non può aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori escludono il socio, trattenendo le somme riscosse. Il capitale deve essere ridotto in misura corrispondente.


Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso in cui per qualsiasi motivo siano scadute o divengano inefficaci la polizza assicurativa o la garanzia bancaria prestate ai sensi dell'articolo 2464. Resta salva in tal caso la possibilità del socio di sostituirle con il versamento del corrispondente importo di danaro”.

Sulla base della suddetta disposizione civilistica, quindi, il socio che sottoscrive una quota di capitale sociale ma non effettua in tutto o in parte i relativi versamenti entro i termini previsti:

- è diffidato dagli amministratori ad adempiere al versamento entro il termine di 30 giorni;
- se il termine di diffida è decorso senza alcun riscontro positivo, è soggetto ad azione esecutiva per il recupero delle somme dovute o alternativamente alla vendita della sua quota di partecipazione. A riguardo si ricorda che in caso di vendita della quota, per 3 anni dalla data di iscrizione nel Registro Imprese, il socio moroso risulta, comunque, obbligato solidalmente con l'acquirente (ad esempio altro socio) per i versamenti ancora dovuti;
- è escluso dalla società, se la sua quota non può essere venduta a causa di mancanza di acquirenti. Sul punto osserviamo che se previsto espressamente dall'atto costitutivo gli amministratori possono però, in mancanza di acquirenti, procedere alla vendita *“all'incanto”*;
- non può prendere parte alle decisioni sociali.

Di seguito l'iter procedurale da seguire, opportunamente schematizzato.



Prima di procedere alla vendita della partecipazione sottoscritta, ma non versata integralmente, gli amministratori hanno l'obbligo di diffidare il socio moroso ad adempiere al conferimento nel termine di 30 giorni. Sulla base di quanto sostenuto dalla dottrina più recente è possibile però prevedere un termine più ampio rispetto a quello previsto dal legislatore. Contrariamente, invece, non è mai possibile stabilire un termine inferiore ai 30 giorni.

Segnaliamo, inoltre, come nulla sia stato previsto dall'articolo 2466 del Codice Civile, in merito alla modalità con cui comunicare al socio moroso la diffida ad adempiere al conferimento. Tuttavia, sembra corretto, trattandosi di un atto di natura recettizia, ovvero di un atto che assume efficacia solo nel momento in cui è portato a conoscenza dei terzi,

che la forma scritta attraverso raccomandata A/R o PEC sia la modalità più efficace, dato che questi mezzi consentono di provare facilmente l'effettiva ricezione dell'atto in questione.

Di seguito un fac-simile di diffida ad adempiere.

<p>Società Rossi Srl Con sede legale in Venezia Cannaregio, 534 30121 Venezia (VE) Capitale sociale euro 100.000 di cui versati euro 25.000 Iscritta al Registro delle Imprese di Bergamo al n. 1023434</p> <p>Raccomandata A.R.</p> <p style="text-align: right;">Al Sig. Marco Bianchi in qualità di socio della Rossi Srl</p> <p>Il sottoscritto dott. Franco Gialli quale Amministratore Unico (Presidente del Consiglio di Amministrazione; Amministratore) della società Rossi Srl</p> <p style="text-align: center;">PREMESSO CHE</p> <ul style="list-style-type: none">• il Sig. Marco Bianchi è socio della Rossi Srl dal 10.06.2015 ed ha sottoscritto una quota del capitale sociale di euro 10.000 corrispondente al 10% del capitale sociale stesso;• il Sig. Marco Bianchi si è obbligato verso la società ad effettuare il conferimento di euro 7.500 entro il 10.01.2016;• a tutt'oggi il conferimento non risulta eseguito e vane sono state le richieste verbali;• che l'omissione del socio Sig. Marco Bianchi sta ostacolando lo svolgimento regolare dell'attività sociale; <p>tutto ciò premesso, lo scrivente Amministratore</p> <p style="text-align: center;">DIFFIDA</p> <p>il Sig. Marco Bianchi, quale socio della Rossi Srl, ad effettuare il conferimento di euro 7.500 entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della presente</p> <p style="text-align: center;">SEGNALA</p> <p>che, decorso inutilmente il termine sopra indicato, si darà luogo, senza alcun ulteriore avvertimento, all'applicazione dell'articolo 2466, secondo comma, del Codice Civile e</p> <p style="text-align: center;">COMUNICA</p> <p>al Sig. Marco Bianchi che, ai sensi dell'articolo 2466, comma 4, del Codice Civile, è fatto a lui divieto di partecipare alle decisioni dei soci fino a quando non provveda all'adempimento di cui sopra.</p> <p>Venezia, 15.04.2016</p> <p style="text-align: right;">Sottoscrizione</p>

LA VENDITA IN DANNO

Nei confronti del socio moroso, che nonostante la diffida non provvede ad effettuare i versamenti dovuti, gli amministratori possono attivare senza indugio la procedura di vendita in danno.

Più precisamente, una volta decorsi infruttuosamente i 30 giorni o il maggior termine concesso dallo statuto gli amministratori possono:

- procedere esecutivamente nei confronti del socio per recuperare le somme spettanti;
- vendere coattivamente la quota del socio, nella ipotesi in cui l'azione esecutiva risultasse non conveniente o addirittura controproducente.

Sul punto osserviamo, come la disciplina civilistica impone agli amministratori di valutare con estrema attenzione l'utilità di procedere esecutivamente nei confronti del socio inadempiente.

Solo dopo una valutazione di opportunità e convenienza in merito ai tempi di recupero delle somme e alle condizioni patrimoniali del socio moroso è possibile, infatti, decidere se adire alle vie giudiziali ordinarie.

Si deve considerare, inoltre, come la necessità di soddisfarsi sul socio moroso in tempi brevi sia l'interesse che la norma civilistica intende salvaguardare, in quanto in una tal situazione devono essere tutelati anche i terzi creditori, che vedono diminuire la garanzia dei loro crediti fino a che il capitale sociale non viene interamente versato.

Contrariamente, invece, quando gli amministratori attestano la non convenienza della azione esecutiva sono tenuti in prima istanza ad offrire la quota di capitale del socio moroso agli altri soci, in proporzione alla loro partecipazione.

La vendita della quota del socio inadempiente non deve necessariamente essere preceduta da una delibera dell'assemblea dei soci, in quanto tale facoltà rientra di diritto tra i poteri degli amministratori.

In assenza di precise indicazioni da parte dell'articolo 2466 del Codice Civile, per quanto attiene alla modalità con cui comunicare l'offerta ai soci, si sottolinea, comunque, come la raccomandata A/R o la PEC siano le forme più idonee, perché come risaputo sono mezzi che consentono di conoscere agevolmente l'avvenuta ricezione da parte del destinatario.

Si ricorda, infine, che se l'atto costitutivo lo consente, gli amministratori possono vendere "all'incanto" la parte di quote di capitale sociale non offerte ai soci.

Nel silenzio del legislatore, per la vendita "all'incanto" sembra corretto utilizzare adeguate forme di pubblicità, seguendo i principi generali dettati dagli articoli 534 e seguenti del Codice di Procedura Civile. In base all'articolo 534, Codice di Procedura Civile, infatti: *"Quando la vendita deve essere fatta ai pubblici incanti, il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento di cui all'articolo 530, stabilisce il giorno, l'ora e il luogo in cui deve eseguirsi, e ne affida l'esecuzione al cancelliere o all'ufficiale giudiziario o a un istituto all'uopo autorizzato.*

Nello stesso provvedimento il giudice dell'esecuzione può disporre che, oltre alla pubblicità prevista dal primo comma dell'articolo 490, sia data anche una pubblicità straordinaria a norma del comma terzo dello stesso articolo".

PREZZO DI VENDITA

Sulla base di quanto disciplinato dall'articolo 2466 del Codice Civile, la vendita della quota di capitale del socio moroso "è effettuata a rischio e pericolo del medesimo per il valore risultante dall'ultimo bilancio approvato".

In questi casi, per evitare contestazioni da parte del socio moroso in merito al valore della quota, è possibile far approvare dall'assemblea dei soci un apposito bilancio infrannuale, redatto ovviamente secondo corretti principi contabili. Come possiamo notare, infatti, la norma fa riferimento all'ultimo bilancio approvato e non all'ultimo bilancio d'esercizio. Conseguentemente, quindi, la tesi proposta sembra ricalcare correttamente la *ratio* dell'articolo 2466 del Codice Civile.

Una volta ceduta la quota del socio moroso e incassato il relativo prezzo si possono presentare due situazioni alternative:

- il prezzo ricavato è capiente rispetto al debito del socio. In questo caso la società tratterà solamente la parte di prezzo a copertura dei versamenti ancora dovuti e restituirà al socio moroso l'eventuale eccedenza maturata;
- il prezzo ricavato è incapiente rispetto al debito del socio. In questa situazione il socio moroso resta debitore nei confronti della società per le somme mancanti all'estinzione del suo debito.

RIDUZIONE DEL CAPITALE

Quando le quote di capitale del socio moroso restano invendute per mancanza di acquirenti, gli amministratori sono tenuti a:

- escludere il socio dalla società;
- ridurre il capitale sociale in misura corrispondente al valore interamente sottoscritto e versato;
- trattenere a titolo di risarcimento la parte di capitale eventualmente versata. Nella specie si tratta dei decimi di valore nominale e dell'eventuale sovrapprezzo versati dal socio prima di diventare inadempiente.

LA MASSIMA N. 55/2015 DEL CONSIGLIO NOTARILE DI FIRENZE, PISTOIA E PRATO

Con la Massima n. 55/2015 il Consiglio Notarile di Firenze, Pistoia e Prato ha esaminato il caso di un socio di una Srl, già titolare di una partecipazione interamente liberata, ma divenuto moroso per una ulteriore partecipazione acquisita successivamente, focalizzando l'attenzione sulle conseguenze in tema di:

- vendita a rischio e pericolo;
- diritti di voto;
- diritti particolari in capo al socio di Srl.

Sulla tematica in questione i Notai hanno precisato che:

- la vendita della partecipazione del socio deve riguardare esclusivamente la quota di capitale sottoscritta successivamente e non anche la quota interamente liberata;
- il socio moroso può essere escluso solo per la quota di partecipazione oggetto di inadempimento.

LA MASSIMA N. 55/2015 E “L’ESCLUSIONE DEI SOCI DALLE DECISIONI”

In base a quanto disposto dall’articolo 2466 del Codice Civile il socio moroso non può partecipare alle decisioni sociali. Tuttavia, però, secondo la Massima n. I.B.24 del Notariato del Triveneto il socio inadempiente può, comunque, partecipare ai lavori assembleari ed essere computato ai fini del calcolo del quorum costitutiva, senza poter esercitare il proprio diritto di voto.

La tesi espressa dal Notariato del Triveneto deve essere intesa nel senso di concedere al socio moroso la possibilità di intervenire in assemblea e solo se tale facoltà viene esercitata di computare lo stesso nel calcolo del quorum costitutivo. Per il Notariato, infatti, è interesse della società *“assumere le migliori decisioni possibili, garantendo la possibilità di una discussione allargata che favorisca lo scambio di opinioni e di informazioni tra i soggetti componenti l’organo decisionale”*.

Lo stesso Notariato del Triveneto con la successiva Massima n. I.B.25 aveva anche sostenuto, però, che il mancato versamento in tutto o in parte di una quota di capitale acquisita successivamente ad un’altra già posseduta ed interamente liberata, comportava per il socio in questione l’impossibilità di partecipare alle decisioni sociali per l’intero valore della sua partecipazione.

Operativamente, quindi, secondo la tesi del Consiglio Notarile del Triveneto un socio moroso anche se solo per una piccola parte di una partecipazione acquisita successivamente ad una sottoscritta e interamente versata², non può esercitare il diritto di voto perché le conseguenze dell’articolo 2466 del Codice Civile si estendono a tutto il valore della sua partecipazione, senza distinguere tra la quota di capitale interamente liberata e la quota non versata in tutto o in parte.

Come possiamo osservare la posizione espressa dal Consiglio Notarile del Triveneto si pone in netto contrasto con la Massima n. 55/2015, pronunciata successivamente dal Consiglio Notarile di Firenze, Pistoia e Prato.

² Caso che si può verificare ad esempio quando viene deliberato un aumento di capitale sociale. In questa situazione, infatti, il socio moroso potrebbe essere inadempiente solo relativamente all’aumento di capitale sociale e non anche alla quota sottoscritta e versata in sede di costituzione della società

Secondo i Notai toscani, infatti, il socio moroso per i versamenti relativi ad una partecipazione acquisita successivamente ad una interamente liberata, non può esercitare il suo diritto di voto solo per la quota morosa e non anche per quella interamente sottoscritta e versata. La tesi sostenuta sarebbe, inoltre, secondo gli stessi Notai tanto più corretta quanto più piccola è la quota morosa rispetto all'intero valore della partecipazione.

Nella citata Massima viene esposto il caso di un socio che possiede una partecipazione del valore complessivo di euro 1.000.000 e per la quale solo la parte relativa all'ultimo aumento di capitale sociale pari a euro 50.000 è stata versata parzialmente. In una simile situazione, precludere al socio moroso di esercitare il diritto di voto in assemblea sembra, infatti, eccessivamente punitivo e sicuramente non giustificabile richiamando il principio di unitarietà della quota, sostenuto dal Consiglio Notarile del Triveneto.

SOCIO MOROSO E DIRITTI PARTICOLARI

Come già anticipato, con la Massima n. 55/2015 i Notai toscani hanno esaminato anche le conseguenze riguardanti i diritti particolari attribuiti ai soci, divenuti successivamente morosi.

Limitatamente alle Srl, infatti e ai sensi dell'articolo 2468, comma 3 del Codice Civile, l'atto costitutivo può prevedere *“l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili”*.

Di conseguenza, stante la *ratio* dell'articolo 2468, comma 3 del Codice Civile è possibile attribuire ai soci particolari diritti in merito all'amministrazione della società o alla distribuzione degli utili. Ma con quale modalità possono essere attribuiti detti particolari diritti?

I diritti particolari possono essere concessi ai soci attraverso due modalità:

- in sede di costituzione della società, inserendoli nell'atto costitutivo;
- mediante una modifica dello Statuto dei soci, che deve però essere approvata all'unanimità.

Allo stesso modo, eventuali modifiche o soppressione di particolari diritti attribuiti può avvenire solo modificando con votazione unanime lo Statuto della società.

Per quanto attiene, invece, alla tipologia e alla natura dei diritti amministrativi ricordiamo che la casistica è molto ampia. Nella tabella sottostante riportiamo quelli che più frequentemente vengono attribuiti ai soci, evidenziando però che l'elencazione non è sicuramente esaustiva.

DIRITTI AMMINISTRATIVI
Diritto di nomina e/o revoca di uno o più amministratori
Diritto di esprimere il gradimento in relazione alle persone designate dagli altri soci o di revocare le stesse
Riserva a favore del socio stesso di amministrare la società. In questo caso si pone però il problema della revoca
Diritto di nomina di uno o più sindaci e revisori, nonché il diritto di veto su alcune decisioni riguardanti l'amministrazione della società

Con riferimento ai diritti in questione dobbiamo osservare però, come un diritto particolare attribuito ad un socio non possa essere esercitato quando non è contenuto in una partecipazione individuata e distinta dalle altre, perché in una simile evenienza risulterebbe alquanto complicato certificare la sua appartenenza ad una partecipazione interamente liberata o ad una partecipazione morosa. Per usare le parole della citata Massima n. 55/2015, in una situazione tale non è *“possibile (per la maggior parte dei casi) ipotizzare in capo allo stesso soggetto un esercizio parziale del diritto particolare amministrativo in proporzione alla partecipazione liberata”*.

Diversamente, invece, quando il diritto particolare è chiaramente collegato ad una partecipazione individuata e distinta dalle altre, detto diritto può essere esercitato, ma a condizione che non sia afferente alla quota di capitale morosa.

In definitiva, quindi, il socio moroso se amministratore della società potrà continuare ad amministrare la stessa società solo se il suo diritto particolare è collegato ad una individuata e distinta partecipazione interamente liberata.

3 OTTOBRE 2016

Gianfranco Costa e Alessandro Marcolla